



Via Signorelli, 1 - tel./fax 095/434114

E. mail: CTIC89200C@istruzione.it
P.E.C. CTIC89200C@pec.istruzione.it
www.icxxsettembre.edu.it

Catania, 20 Novembre 2025

CIRCOLARE N. 91

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "XX SETTEMBRE"-CATANIA
Prot. 0014200 del 20/11/2025
VII (Uscita)

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al sito web

OGGETTO: Programmazione permessi Legge 104/92

Si comunica che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, se possibile, con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

A questo riguardo si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'INPS con circolare applicativa della normativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che *"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"*.

Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge n. 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, si invita il Personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo, di almeno 5 giorni, per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione»

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il CCNL 2006/09 all'art. 15 e ss.mm. prevede che tali permessi

"... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti."

Inoltre, secondo l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero.

È appena il caso di rammentare che i permessi mensili devono essere richiesti, non semplicemente comunicati, con congruo anticipo.

L'art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 prevede, altresì, che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo:

- Il comma 2 dell'articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo.
- Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese, non frazionabili in ore.

Circa la frazionabilità dei permessi in ore da parte di chi assiste persona in situazione di handicap, in via preliminare il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 8 del 5 settembre 2008, ha precisato che le nuove disposizioni,

di cui all'articolo 71 D.L. n. 112 del 25/6/2008 convertito in Legge n. 133 del 6/8/2008 non hanno modificato i permessi previsti dall'art. 33 della Legge 104/92.

Solo la persona disabile in situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) potrebbe fruire dei permessi in ore.

Tale possibilità non è invece prevista quando i permessi sono utilizzati per l'assistenza a familiari in stato di handicap grave, per cui è possibile utilizzare solo i 3 gg. di permesso mensile di cui al comma 3 dell'art. 33.

Solo nel caso in cui i contratti collettivi (non il CCNL Scuola), per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, stabiliscano che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, è possibile fissare un contingente massimo di ore (18). Il CCNL comparto Scuola, però, non prevede il frazionamento in ore dei 3 gg. di permessi né che il dipendente possa fruire alternativamente dei permessi in ore; infatti l'art.15/6 dispone che i permessi possono essere fruiti in "giornate non ricorrenti".

Naturalmente, anche la modalità di fruizione dei permessi mensili riferiti ad "handicap gravi" deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa Ferlito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93